Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 120° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 13 giugno 1979 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

DISGUIDI GAZZETTA UFFICIALE

Al fine di rendere più agile e tempestiva l'integrazione dei *fascicoli disguidati* della Gazzetta Ufficiale questa Amministrazione ne consente il ritiro immediato e diretto presso le librerie concessionarie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Roma.

Gli abbonati potranno pertanto rivolgersi alle librerie elencate in calce tenendo presente che la richiesta dei fascicoli dovrà essere avanzata nei termini previsti dalle condizioni d'abbonamento — entro 30 giorni dalla data di pubblicazione — e corredata da una fascetta dell'abbonamento in corso.

Tale fascetta dovrà essere rilasciata al libraio con l'elenco dei numeri ritirati, timbrato e firmato per ricevuta.

BOLOGNA — piazza dei Tribunali, 5/F
FIRENZE — via Cavour, 46/R
GENOVA — via XII Ottobre, 172/R
MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3
NAPOLI — via Chiaia, 5
PALERMO — via Ruggero Settimo, 37
ROMA — via del Tritone, 61/A
TORINO — via Roma, 80

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 13 GIUGNO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1979.

Procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5221)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1979, n. **183.**

Autorizzazione alla Società ginnastica « Raffaele Rubattino », in Genova, ad acquistare alcuni immobili.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, la Società ginnastica « Raffaele Rubattino », in Genova, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.000.000, alcuni immobili siti in Genova, salita degli Angeli n. 40-42, di consistenza catastale di mq 3372 di superficie, distinti nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 7039, foglio 14, mappale 223/1 di vani 2,5; mappale 223/2 di vani 4,5 e nel nuovo catasto terreni alla partita n. 4666, sezione 1ª, foglio 42, mappale 321 di mq 42; mappale 17 di mq 1150; mappale 50 di mq 2180, per adibirli alla costruzione di una palestra con campi da tennis e gioco di bocce.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1979
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1979.

Estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, scioglimento del relativo consiglio di amministrazione e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1973, relativo alla nomina del dott. Carlo Borrini a presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione di estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed allo scioglimento del relativo organo di amministrazione;

Considerata l'esigenza di garantire nel momento di sostituzione del regime di liquidazione alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario liquidatore al presidente dell'E.N.P.I.;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 1979;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dichiarato estinto e sono sciolti i relativi organi di amministrazione.

Art. 2.

Con la stessa data di cui all'articolo precedente, è nominato commissario liquidatore per l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni il dott. Carlo Borrini.

Art. 3.

Al commissario liquidatore dell'Ente predetto sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'Ente è disciplinata ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione, continua ad esercitare le proprie funzioni il collegio dei sindaci dell'Ente estinto.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — ANSELMI — PRODI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1979
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 394

(5389)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1979.

Estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, scioglimento del relativo consiglio di amministrazione e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1971, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione ed alla nomina del dott. Agostino Pavan a presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione di estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed allo scioglimento del relativo organo di amministrazione;

Considerata l'esigenza di garantire nel momento di sostituzione del regime di liquidazione alla gestione ordinaria, la continuità della condotta di gestione e di avvalersi perciò dell'opera di precedenti amministratori, per utilizzarne altresì le doti di esperienza;

Ravvisata, a tal fine, l'opportunità di conferire le funzioni di commissario liquidatore al presidente dell'A.N.C.C.;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 1979;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione è dichiarata estinta e sono sciolti i relativi organi di amministrazione.

Art. 2.

Con la stessa data di cui all'articolo precedente, è nominato commissario liquidatore per l'Associazione nazionale per il controllo della combustione il dottor Agostino Pavan.

Art. 3.

Al commissario liquidatore dell'Associazione predetta sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'Associazione è disciplinata ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione, continua ad esercitare le proprie funzioni il collegio dei sindaci dell'ente estinto.

Il presente decreto sarà trasmesso dalla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — ANSELMI — PRODI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1979
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 395

(5390)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale « Salina di Cervia ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo denominato « Salina di Cervia », sita in provincia di Ravenna, estesa per ettari 765 circa ed appartenente al patrimonio dello Stato;

Considerato che detta salina presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione del loro *habitat*;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale la Salina di Cervia;

Ritenuta la necessità di affidare la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo *habitat*, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in conformità a quanto suggerito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 855 resa nella adunanza del 2 febbraio 1978;

Appurato che l'attività di produzione del sale non contrasta con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo *habitat*;

Decreta:

Art. 1.

La Salina di Cervia è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha. 765 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze e l'esercizio delle attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per motivi comunque inerenti alle attività produttive esercitate nella salina, per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi altra attività che non sia riconosciuta necessaria dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e per essa dalla direzione della salina anzidetta.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo *habitat*, compete al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Non sono soggetti al regime di riserva di cui al presente decreto i terreni di proprietà privata e le strade di attraversamento per Cervia, Castiglione e Cesena, e sono fatte salve le eventuali servitù istituite a favore di detti fondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

SALINA DI "CERVIA"

PROPRIETÀ PRIVATA

PERIMETRO DELLA RISERVA

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Inclusione del consorzio di segreteria dei comuni di Turate e Rovello Porro tra le sedi di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione della qualifica del segretario;

Visto il decreto n. 2069/SC in data 9 aprile 1979, con il quale il prefetto di Como ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Turate e Rovello Porro;

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segreteria tra i comuni di Turate e Rovello Porro che conta 12.465 abitanti deve essere incluso tra i comuni della classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Turate e Rovello Porro è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di 2ª classe.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Inclusione del consorzio di segreteria dei comuni di Sondrio e Spriana tra le sedi di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini della assegnazione della qualifica del segretario;

Visto il decreto n. 74/81/S.C. in data 4 aprile 1979, con il quale il prefetto di Sondrio ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Sondrio (abitanti 23.221) e Spriana (abitanti 225);

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segreteria tra i comuni di Sondrio e Spriana che conta 23.446 abitanti deve essere incluso nella classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Sondrio e Spriana è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato il segretario generale di 2ª classe Ernesto Cerretti, già titolare della segreteria del comune di Sondrio.

Il prefetto della provincia di Sondrio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Italia », in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 novembre 1978 nei confronti della cooperativa « Italia » a r.l., con sede in San Severo (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Italia » a r.l., con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito notaio Cassa Enrico in data 28 marzo 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Antonio Di Biase ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 8894 datata 26 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante del genio civile, ingegner Domenico Sorbo, prossimo al collocamento a riposo, con il geom. Ultimino Forte;

Decreta:

Il geom. Ultimino Forte è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Domenico Sorbo, prossimo al collocamento a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota n. 3223 datata 6 aprile 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bergamo fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'associazione esercenti e commercianti, dott. Danilo Rodeschini, deceduto, con il dott. Ivan Rodeschini;

Decreta:

Il dott. Ivan Rodeschini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, quale rappresentante dell'associazione esercenti e commercianti, in sostituzione del dott. Danilo Rodeschini, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Proroga della gestione straordinaria della Banca credito campano, società per azioni, in Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1978 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 16 e del 18 maggio 1978, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni viene prorogata la procedura di gestione straordinaria disposta per la Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, con proprio decreto del 15 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(4727)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

1) facchini portabagagli operanti nelle stazioni delle Ferrovia dello Stato, nei porti ed aeroporti: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

2) facchinaggio generico svolto nell'ambito delle zone industriali di Porto Maghera, Tronchetto, e negli scali fluviali e ferroviari: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

3) facchinaggio svolto nell'ambito delle case ed imprese di spedizione, autotrasporti di merci per conto terzi ed imprese di trasporti in genere: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili;

4) trasporto di persone il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) tassisti, autonoleggiatori e simili: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 305.000 mensili;

b) motoscafisti: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5179)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Dichiarazione di valore internazionale della zona umida denominata « Salina di Margherita di Savoia », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come *habitat* degli uccelli acquitici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero a suo tempo indicate alcune zone umide ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Vista la richiesta avanzata con lettera n. 4426/1/13 del 13 aprile 1979, dalla gestione Azienda di Stato per le foreste demaniali, affinché la zona umida denominata « Salina di Margherita di Savoia » fosse dichiarata di importanza internazionale ai sensi della già richiamata convenzione;

Visto altresì il decreto ministeriale 10 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 6 febbraio 1978, con il quale la predetta zona umida è stata dichiarata riserva naturale di popolamento animale, nel cui ambito la vigilanza, per quanto concerne la tutela della avifauna e del relativo *habitat*, compete alla Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto infine il parere favorevole alla dichiarazione di importanza internazionale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato espresso con nota n. 08/2134 del 28 febbraio 1979;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Salina di Margherita di Savoia », come attestato dai censimenti ivi compiuti dalla gestione Azienda di Stato per le foreste demaniali:

a) ha ospitato, durante la stagione invernale 1978-79, oltre 13.000 Fischioni (Anas penelope), oltre 1.000 Volpoche (Tadorna tadorna), oltre 2.000 Codoni (Anas acuta), oltre 800 Mestoloni (Anas clypeata), oltre 2.000 Folaghe (Fulica atra); oltre 4.000 Piovanelli pancianera (Calidris alpina);

b) ha ospitato, durante l'autunno 1978, 22 Spatole (Platalea leucorodia) e oltre 2.700 Pittime reali (Limosa limosa) durante la primavera 1979;

c) è zona di nidificazione del Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e del Fraticello (Sterna albifrons);

d) è una delle zone umide più importanti della Regione mediterranea e la più importante dell'Italia peninsulare centro-meridionale;

e) è un esempio rappresentativo di una comunità idrodipendente caratteristica della propria regione biogeografica;

f) rappresenta una delle più vaste zone umide dell'Adriatico meridionale che non corre immediato pericolo di trasformazione dell'ambiente;

g) è situata in posizione tale da poter agevolmente essere utilizzata per la ricerca scientifica e per l'educazione;

h) è libera da rischi di forti effetti causati da inquinamenti provenienti dall'esterno, da interferenze idrobiologiche, da diverso uso del territorio e da attività industriali;

i) è perfettamente in grado di essere gestita sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Salina di Margherita di Savoia » situata nei comuni di Margherita di Savoia, Zapponeta, Trinitapoli e Cerignola (provincia Foggia, regione Puglia) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 3.871 ca.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: MARCORA

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Esercito della salvezza » (The Salvation Army).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 27 marzo 1979 prodotta ai sensi dell'art 5 della legge medesima dallo « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), organizzazione filantropica e religiosa, con fini anche di assistenza e beneficenza, di nazionalità inglese, con sede centrale internazionale in Londra - 101 Queen Victoria Str., e rappresentanza in Italia con sede principale, quartiere generale nazionale, in Roma, via degli Apuli, 40, riconosciuta come ente morale - Incorporated, in Inghilterra, ed esplicante la sua attività in Italia ai termini dell'art. 16 delle norme sulla legge generale premesse al vigente codice civile italiano, sul trattamento delle persone giuridiche straniere, rappresentata dal suo procuratore generale e rappresentante legale, ten. col. Raymond Stanley John Yarde;

Considerato che al procuratore generale e rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 2 maggio 1979 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il procuratore generale e rappresentante legale dello « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), con sede per l'Italia in Roma, ten. col. Raymond Stanley John Yarde;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dello « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), associazione di culto acattolico, con sede per l'Italia in Roma, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto dello « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), deve essere esibita, a cura del procuratore generale e rappresentante legale dell'associazione, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con la indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.

Art. 3.

Il procuratore generale e rappresentante legale dello Esercito della salvezza » (The Salvation Army), trasmetterà alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero in seno all'associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza sociale, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il procuratore generale e rappresentante legale dello « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente ai sensi dell'art. 12, comma quarto, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo comma quinto.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla stessa associazione ed iscritto al fondo.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Applicazione della legge 28 luglio 1977, n. 669, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Esercito della salvezza » (The Salvation Army).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta in data 27 marzo 1979 dall'associazione « Esercito della salvezza » (The Salvation Army), organizzazione filantropica e religiosa, con fini anche di assistenza e beneficenza, di nazionalità inglese, con sede centrale internazionale in Londra, 101 Queen Victoria Str., e rappresentanza in Italia, con sede principale-quartiere generale nazionale, in Roma, via degli Apuli, 40, riconosciuta come ente morale - Incorporated, in Inghilterra, ed esplicante la sua attività in Italia ai termini dell'art. 16 delle norme sulla legge in generale premesse al vigente codice civile italiano, sul trattamento delle persone giuridiche straniere, rappresentata dal suo procuratore generale e rappresentante legale ten. col. Raymond Stanley John Yarde;

Considerato che al procuratore generale e rappresentante legale dell'associazione di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 2 maggio 1979 relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto degli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, con il procuratore generale e rappresentante legale, ten. col. Raymond Stanley John Yarde, dell'associazione « Esercito della salvezza » (The Salvation Army);

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto dell'associazione «Esercito della salvezza » (The Salvation Army) anche se essi vengono inviati dall'associazione in missione all'estero, conservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e ai loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario. Resta esclusa l'assistenza ospedaliera, posta a carico delle regioni ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il procuratore generale e rappresentante legale, dell'organizzazione confessionale, trasmetterà alla sede centrale e alla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto dell'associazione stessa rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il procuratore generale e rappresentante legale, inoltre, porterà a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengono negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico verrà operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, verrà effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto dell'« Esercito della salvezza » (The Salvation Army) presso l'I.N.A.M. per la assistenza malattie avrà luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorrerà l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: ROGNONI

(5397)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Xilos di Rovereto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5419)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Molise, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Molise provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Campobasso - gelate del 3, 17 gennaio 1979; nevicate del 4, 5, 14, 15, 16 gennaio 1979.

Isernia - grandinate del 31 agosto, 5 settembre, 2 ottobre 1978, gelate del 3, 20 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1979.

Norme in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture o all'annotazione dei corrispettivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 73, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1976, concernente norme, in materia di imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze, che non provvedono direttamente alla emissione delle fatture ovvero all'annotazione dei corrispettivi;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dal citato art. 73, lettera *a*), di estendere alle registrazioni degli acquisti modalità e termini speciali in materia di imposta sul valore aggiunto in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1976, è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni effettuate da imprese a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture o all'annotazione dei corrispettivi ovvero alla registrazione degli acquisti, gli obblighi di fatturazione e di registrazione, nonchè quelli di annotazione dei corrispettivi, previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: MALFATTI

(5395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Glossa etnea azzurra », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 29 maggio 1979 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa edilizia « Glossa etnea azzurra », con sede in Roma, costituita in data 23 marzo 1965 per atto a rogito del notaio dott. Mario Pulcini ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, il sig. Moreschini Stelio.

(5303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 8 giugno 1979, n. 1159, è stato vietato lo sbarco, nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse, nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto al 31 agosto 1979. E' consentita una deroga, ad eccezione dell'isola di Stromboli, al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo perchè risultano proprietari di case o perchè alloggiano in località ricettive poste in zone distanti da « Vulcano Porto » e da « Filicudi Porto » ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

(5433)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1979, concernente l'aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, vanno apportate le seguenti rettifiche:

nell'art. 2, primo comma, dove è scritto: « Gli articoli 2 e *3* del... », leggasi: « Gli articoli 2 e *4* del... »;

nell'art. 2, quinto comma, dove è scritto: « Art. *3*. — Le cifre per mezzo... », leggasi: « Art. *4*. — Le cifre per mezzo... ».

(5354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna (base) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia moderna (base), alla cui copertura la facoltà interessata intente provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5346)

Vacanza della cattedra di ottica quantistica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di ottica quantistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5347)

Vacanza della cattedra di economia rurale ed agronomia presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di economia rurale ed agronomia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5348)

Vacanza delle cattedre di laboratorio di fisica I, di petrografia, di meccanica statistica e di geometria superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) laboratorio di fisica I;
2) petrografia;
3) meccanica statistica;
4) geometria superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5344)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5345)

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 1864, divisione I del 27 aprile 1979, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - Dipartimento d'arte contemporanea della stessa Università.

(5304)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi dell'8 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	853,70	853,70	853,90	853,70	853,70	853,65	853,80	853,70	853,70	853,70
Dollaro canadese .	726,50	726,50	726,50	726,50	726,25	726,45	726,25	726,50	726,50	726,50
Marco germanico .	446,70	446,70	446,60	446,70	446,90	446,65	446,68	446,70	446,70	446,70
Fiorino olandese .	407,93	407,93	408,10	407,93	408 —	407,90	407,98	407,93	407,93	407,90
Franco belga .	27,786	27,786	27,7825	27,786	27,80	27,75	27,785	27,786	27,786	27,75
Franco francese	192,91	192,91	193,10	192,91	192,93	192,90	192,90	192,91	192,91	192,90
Lira sterlina .	1764,95	1764,95	1766 —	1764,95	1765,20	1764,90	1765,30	1764,95	1764,95	1764,95
Lira irlandese .	1683,50	1683,50	1682 —	1683,50	—	—	1682 —	1683,50	1683,50	—
Corona danese .	154,78	154,78	154,93	154,78	154,80	154,65	154,80	154,78	154,78	154,78
Corona norvegese .	164,34	164,34	164,43	164,34	164,30	164,30	164,38	164,34	164,34	164,35
Corona svedese .	194,81	194,81	194,95	194,81	194,35	194,80	194,85	194,81	194,81	194,80
Franco svizzero	493,50	493,50	494,10	493,50	493,15	493,45	493,69	493,50	493,50	493,50
Scellino austriaco.	60,60	60,60	60,65	60,60	60,63	60,55	60,64	60,60	60,60	60,60
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,13	17,20	17,20	17,15	17,10	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,914	12,914	12,75	12,914	12,90	12,90	12,91	12,914	12,914	12,90
Yen giapponese.	3,873	3,873	3,8960	3,873	3,84	3,85	3,888	3,873	3,873	3,87

Media dei titoli dell'8 giugno 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,65
» 5,50 % » » 1968-83	78,90
» 5,50 % » » 1969-84	82,675
» 6 % » » 1970-85	82,35
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	78,50
» 9 % » » 1975-90	85 —
» 9 % » » 1976-91	85,70
» 10 % » » 1977-92	88,75
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,050
» » » » 1-10-1979	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,90
» » » » 1- 3-1978/80	100,90
» » » » 1- 6-1978/80	100,90
» » » » 1- 8-1978/80	100,925
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,70
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,70
» » » 10 % 1- 1-1981	97,575
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,90
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,20
» » » 12 % 1- 4-1982	99,10
» » » 12 % 1-10-1983	97,95
» » » 12 % 1-10-1987	96,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,75
Dollaro canadese	726,375
Marco germanico	446,69
Fiorino olandese	407,955
Franco belga	27,785
Franco francese	192,905
Lira sterlina	1765,125
Lira irlandese	1682,75
Corona danese	154,79
Corona norvegese	164,36
Corona svedese	194,83
Franco svizzero	493,595
Scellino austriaco	60,62
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,912
Yen giapponese	3,876

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduta la legge 31 ottobre 1965, n 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;

Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;

Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduta la legge 28 marzo 1968, n. 340;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, pari alla disponibilità accertata nell'anno scolastico 1977-78 ed a quella prevedibile nell'anno scolastico 1978-79.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di scuola media, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonchè gli insegnanti di ruolo di educazione fisica forniti di laurea. Sono ammessi altresì gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ed i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.

Alle suddette condizioni sono ammessi al concorso anche i professori ordinari, appartenenti ai ruoli degli istituti o scuole di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano appartenuto ai ruoli della scuola media, a quelli della scuola media del precedente ordinamento o delle scuole secondarie di avviamento professionale o a quelli delle scuole d'arte, soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, ed abbiano conservato titolo alla restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 3.

Prove di esame e di valutazione

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una orale.

Gli argomenti delle prove, scritta ed orale, sono quelli indicati nell'allegato *A* al presente decreto; i titoli valutabili sono stabiliti nell'allegato *B*. Gli allegati *A* e *B* fanno parte integrante del presente decreto.

La commissione dispone di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.

Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato almeno 28 punti dei 40 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che abbiano riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove di esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola media, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonchè sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 20 punti dei quali 14 riservati ai titoli di servizio e 6 ai titoli di studio e di cultura.

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro i quali intendano far valere i titoli di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno farli pervenire entro venti giorni dalla data in cui avranno sostenuto e superato la prova orale.

Il diario delle prove scritte sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, dovrà essere inviata con raccomandata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purchè inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, entro il termine indicato; *a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.*

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, per qualsiasi causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento delle prove.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova scritta e orale dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate aggiungeranno al cognome proprio quello del marito ai sensi dell'art. 25 della legge 19 maggio 1975, n. 151);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra e sede di titolarità (il professore comandato o in mandato indicherà inoltre l'ufficio presso il quale risulta comandato e la data d'inizio del comando o del mandato);

d) l'indirizzo al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

e) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside incaricato.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare a carico dell'istante.

Art. 6.

Documentazione

Alle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea. Qualora questo non risulti dal diploma il candidato presenterà il relativo certificato rilasciato dall'università;

b) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

c) ogni altro titolo o documento che il candidato intenda presentare nel proprio interesse con riferimento alla tabella di valutazione (allegato *B*).

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la partecipazione all'opera del candidato, non saranno valutate;

d) un breve *curriculum* firmato dal candidato in carta semplice del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè della attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco, firmato dal candidato, dei documenti e titoli presentati a corredo della domanda.

I titoli di servizio, di studio e di cultura debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità e uffici competenti.

In particolare, i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, etc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato e dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 7.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria di merito del concorso, compilata sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli, è approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è utilizzabile nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta delle sedi fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse, tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina, o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le prove orali avranno luogo secondo il diario che sarà reso pubblico secondo le modalità di legge.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1979
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 100

ALLEGATO *A*

Prova scritta

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola media, e ai mezzi per perseguirle.

Prova orale

I. *a*) Finalità formative e sociali della scuola media:

1) itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo;

2) formazione ed orientamento, obiettivi prioritari della scuola media;

3) il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale;

4) il rapporto tra scuola elementare e scuola media;

5) il rapporto tra scuola media e istituti superiori;

6) conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative;

b) le innovazioni apportate dalla legge 4 agosto 1977, n. 517:

la programmazione educativa, le iniziative di sostegno e le attività scolastiche d'integrazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicaps, la valutazione: obiettivi, metodi, strumenti, i servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media alla luce della legge 16 giugno 1977, n. 348, e delle disposizioni applicative.

L'esame di licenza media anche alla luce delle innovazioni della legge n. 348/1977;

d) il rinnovamento metodologico e didattico sia generale sia specifico per singole discipline;

e) la sperimentazione nella scuola media (vedi articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419);

f) l'aggiornamento del personale direttivo e docente;

g) orientamento scolastico e professionale.

II. Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico della azione direttiva:

Le funzioni del preside in ordine a:

1) la promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente;

2) la funzione del collegio dei docenti e dei consigli di classe;

3) rapporti con gli organi collegiali, con le famiglie, nonchè con le istituzioni, gli organismi sociali, amministrativi e politici;

4) azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III. Ordinamento scolastico e relativa legislazione ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 e relativi decreti delegati, nonchè delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV. Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.

ALLEGATO *B*

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

A. — SERVIZIO - Massimo punti 14.

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento . punti 0,50

Incarico di preside di durata non inferiore a mesi sei (senza tener conto del servizio d'insegnamento) per ciascun anno . » 1,00

Incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate, di durata non inferiore a mesi sei (senza tener conto del servizio d'insegnamento) per ciascun anno » 0,60

Il punteggio è ridotto a metà se il servizio di ruolo o gli incarichi di preside o di vice preside o di vigilatore risulta prestato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e i servizi prestati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249; ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; ai sensi dello art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità d'insegnante.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, vice preside, e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio d'insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio, a condizione che cumulando il servizio d'insegnamento prestato con quello di incaricato si raggiungano non meno di sei mesi.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA - Massimo punti 6.

Laurea richiesta per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuola media:

con lode . punti 2,00
con votazione 110 » 1,60
con votazione da punti 100 a punti 109 » 1,20
con votazione da punti 88 a punti 99 » 0,20

Per ogni altra laurea » 0,40

Diploma di specializzazione *post lauream* previsto dagli statuti universitari . » 0,20

Vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esame) di primo e secondo grado » 1,20

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esame, a posti di preside di istituti di scuola media per surrogazione dei vincitori, per ciascuna . » 1,60

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esame, a posti di preside di istituti di secondo grado per surrogazione dei vincitori, per ciascuna . » 0,80

Inclusione in graduatoria di merito per concorso a posti di dirigente superiore . » 0,20

Vincita o idoneità in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) » 0,60

Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie » 1,20

Libera docenza . » 0,80

Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) . . . . » 0,40

Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: per ogni anno (fino a un massimo di quattro anni) . . . . punti 0,40

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina e fino ad un massimo di punti 0,80: per ciascun anno . . . . . . » 0,20

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Per la direzione di corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione centrale e periferica, e fino a un massimo di punti 1 . . . . . » 0,50

Pubblicazioni di carattere scientifico didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a . . . . » 2,00

C. — PROVE D'ESAME.

Alla prova scritta sono assegnati un massimo di punti 40. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato almeno punti 28/40.

Alla prova orale sono assegnati un massimo di punti 40. Saranno inclusi nella graduatoria di merito coloro che avranno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di 28 punti su 40 in ciascuna prova.

D. — DETRAZIONI.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura . . . . punti 0,40
sospensione dello stipendio fino a un mese » 2,00
per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) . . » 0,80

(5266)

Concorso a trecentodue posti di preside negli istituti professionali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, contenente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1226, contenente nuove norme per la formazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre;

Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sui mandati amministrativi presso enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

Veduta la legge 21 novembre 1967, n. 1148, concernente l'aspettativa per mandato parlamentare;

Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica l'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, sulla valutazione del servizio prestato dai professori nei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, contenente norme sulla abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle nuove classi di abilitazione e alle nuove classi di concorsi a cattedre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, relativo al riordinamento delle carriere del personale direttivo e docente;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1978;

Considerato che tale parere sugli orientamenti programmatici (allegato *B*), ha per presupposto la vigenza di atti non ancora approvati in sede legislativa (disegno di legge sulla riforma della istruzione secondaria di secondo grado) e che pertanto è necessario discostarsi da essso.

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, a trecentodue posti di preside negli istituti professionali così distinti:

	Numero dei posti
	—
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	136
Istituti professionali per le attività marinare	6
Istituti professionali per l'agricoltura	40
Istituti professionali per il commercio	85
Istituti professionali alberghieri	22
Istituti professionali femminili	13

Art. 2.

Istituti professionali per il commercio

Al concorso a ottantacinque posti di preside negli istituti professionali per il commercio, possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per il commercio oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per il commercio.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per il commercio, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per il commercio abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali per il commercio.

Art. 3.

Istituti professionali femminili

Al concorso a tredici posti di preside negli istituti professionali femminili possono partecipare gli insegnanti di ruolo che alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali femminili oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali femminili.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali femminili conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali femminili abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti professionali femminili.

Art. 4.

Istituti professionali alberghieri

Al concorso a ventidue posti di preside negli istituti professionali alberghieri possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato effettivamente nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali alberghieri oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali alberghieri.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti *a*) e *b*) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali alberghieri conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali alberghieri abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono ammessi inoltre gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti tecnici agrari, industriali, aeronautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria l'artigianato e per le attività marinare, in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, purchè abbiano titolo al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali alberghieri.

Art. 5.

Istituti professionali per l'agricoltura

Al concorso a quaranta posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato *C*);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'agricoltura oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali per l'agricoltura.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per l'agricoltura, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per l'agricoltura abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 6.

Istituti professionali per le attività marinare

Al concorso a sei posti di preside negli istituti professionali per le attività marinare possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato C);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per le attività marinare oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali per le attività marinare.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per le attività marinare, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per le attività marinare abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 7.

Istituti professionali per l'industria e l'artigianato

Al concorso a centotrentasei posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato possono partecipare gli insegnanti di ruolo che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 10, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche dei suddetti istituti (vedi allegato C);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato oppure abbiano titolo in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, al passaggio a cattedra di insegnamento degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Sono altresì ammessi, se in possesso dei requisiti elencati ai punti a) e b) del presente articolo anche coloro i quali, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Ai medesimi concorsi sono anche ammessi, se in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato che nelle prove di esame di un concorso a cattedre degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Art. 8.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti in cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario.

I servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 9.

Titoli e prove d'esame - Valutazione

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli (allegato A) e gli orientamenti programmatici per le prove di esame (allegato B).

I titoli valutabili debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le precisazioni del successivo art. 12 del presente decreto.

I titoli in questione debbono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati ammessi ai concorsi saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati chiamati a sostenere le prove di esame dovranno presentarsi, nei locali in cui si svolgeranno le prove stesse, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (12 per i titoli di servizio e 8 per quelli di studio e di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

Art. 10.

Domanda di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11, deve essere inviata con raccomandata, insieme con i titoli comprese le pubblicazioni e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Art. 11.
Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o l'ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando);

e) data della prima nomina in ruolo nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato, avendone titolo, intenda partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti dovrà presentare una domanda per ogni tipo di istituto.

In caso di più domande, una sola dovrà essere corredata da documenti; per le altre sarà sufficiente fare riferimento alla documentazione allegata alla prima. In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto per la presidenza del tipo d'istituto in cui è titolare all'atto della scadenza dei termini fissati dal precedente art. 10;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale - Divisione V, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio: dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Il candidato dovrà richiedere, altresì, al funzionario competente ad apporre il visto di attestare, sulla base degli atti d'ufficio, se risultino o meno a carico dell'istante provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare.

Art. 12.
Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica con l'indicazione del voto di laurea. Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università o dall'istituto superiore;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le eventuali interruzioni del servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub art. 8 del presente bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 9 di questo decreto;

5) un breve *curriculum* in carta semplice, firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, dalla carriera percorsa nonchè della attività didattica e culturale svolta;

6) elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

7) un elenco in triplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni. Queste devono essere inviate con la domanda, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazioni le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa.

Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate;

8) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2 e seguenti, lettera c), terzo capoverso, del presente bando — dal quale risulti che l'interessato è in possesso dello specifico requisito richiesto per l'ammissione ai concorsi;

9) certificato — da parte dei candidati di cui agli articoli 2 e seguenti, lettera c), quarto capoverso, del presente bando — di abilitazione, ove richiesto, per ottenere il passaggio al tipo d'istituto cui si riferisce il posto direttivo al quale aspirano.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 9 e 13 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalla autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatte in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto la preferenza prevista dall'art. 13, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Art. 13.
Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria generale di merito dei concorsi, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quelle dei vincitori saranno formate in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi annuali e limitatamente ad esse, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dai medesimi.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ritiro documenti, titoli e pubblicazioni

I documenti, titoli e pubblicazioni dovranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega autentica nella firma, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non dichiarino personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1979
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 46

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

stabilita a seguito del parere espresso nell'adunanza del 16 *febbraio* 1978 *dal consiglio orizzontale della scuola secondaria superiore del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

A) SERVIZIO, massimo punti 12.

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi), punti 0,50.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi), punti 1,60.

Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (di durata non inferiore a sei mesi), punti 0,60.

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di primo grado: il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1), che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi. risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA, massimo punti 8.

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:
con voti 110/110 e lode, punti 1,00;
con voti 110/110, punti 0,80;
con voti da 99 a 109/110, punti 0,60;
con voti da 88 a 98/110, punti 0,20;
per ogni altra laurea, punti 0,20.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corso di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario italiani e stranieri riconosciuti dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno, punti 0,20.

3) Per l'inclusione di una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo), punti 0,20.

Per la stessa cattedra (tabella-classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per «merito distinto» riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per esami e titoli, punti 1.

Per analoghi concorsi di «merito distinto» riservati al professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per ciascuna, punti 1,20.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore e di ispettore tecnico, punti 0,80.

7) Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie, punti 0,80.

8) Libera docenza, punti 0,60.

9) Maturità in concorsi universitari, punti 0,40.

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,20, per ogni anno accademico pure se di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 0,80.

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

11) Attività svolte in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno sei mesi per anno, punti 0,20 e fino ad un massimo di punti 0,80.

12) Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno sei mesi, per anno: punti 0,20 (la valutazione va ridotta, ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, a un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole), fino ad un massimo di punti 0,80.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato), fino ad un massimo di punti 2,00.

Detrazioni.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura, punti 0,50;

per ogni censura in più, punti 0,80;

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio:

per un periodo inferiore a un mese, punti 2,00;

per ogni mese di sospensione in più, punti 0,80;

per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore ai giorni quindici, punti 0,40.

ALLEGATO *B*

a) PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo agli istituti professionali, ai quali si riferisce il concorso, e ai mezzi per conseguirle (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Il candidato affronterà quindi un tema che gli consenta di esprimere i propri orientamenti sulle finalità formative e sociali di un istituto professionale, con particolare riferimento all'indirizzo di questo, e sui mezzi di direzione ed organizzazione dello stesso, nonchè su quelli didattico-pedagogici più idonei, in relazione ai fini generali, ma anche in rapporto alle esigenze e prospettive del mondo della tecnica e del lavoro.

Il diario della prova scritta sarà comunicato dal Ministero della pubblica istruzione con apposita lettera di convocazione.

b) PROVA ORALE

Prendendo le mosse dalla discussione sulla prova scritta, l'accertamento sarà diretto alla:

1) Conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative.

2) Conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416);

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali;

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'università e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente;

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali *curricula* anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi).

3) Conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture umane, professionali, materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri della articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari.

4) Conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) i problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) l'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento. La funzione dei collegi dei docenti di classe e di discipline generali;

e) i problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo), sussidi (scelta ed uso);

f) i problemi della valutazione;

g) i problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

5) Conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonchè dei problemi amministrativi, economici, finanziari, attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.

ALLEGATO *C*

Lauree prescritte per l'ammissione ai concorsi a posti di preside:

1) Istituti professionali per il commercio: qualsiasi laurea.

2) Istituti professionali femminili: qualsiasi laurea.

3) Istituti professionali alberghieri: qualsiasi laurea.

4) Istituti professionali per l'agricoltura: laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in zooiatria, in medicina veterinaria, in chimica, in scienze naturali.

La laurea in ingegneria è considerata valida ai fini della partecipazione al concorso soltanto per coloro che sono risultati vincitori di concorso antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove classi di concorso di cui al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni). Altre lauree tecniche (*);

5) Istituti professionali per le attività marinare: laurea in ingegneria, in discipline nautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

6) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato: laurea in ingegneria, in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, altre lauree tecniche (*).

(*) Ai fini di ammissione al concorso si considerano lauree tecniche quelle che in base al loro testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del corso e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico scientifico, per esempio quello linguistico).

(5205)

Concorso per il conferimento di cinque posti gratuiti di studio per convittore e quarantotto posti gratuiti di studio per semiconvittore nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1979;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1979 con cui è stata fissata la misura della retta per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado nella regione Sardegna:

a) concorso per il conferimento di cinque posti gratuiti di convittore presso il convitto nazionale di Cagliari, per alunni che frequentano scuole elementari e medie;

b) concorso per il conferimento di complessivi quarantotto posti gratuiti di semiconvittore presso i convitti nazionali di Sassari e Cagliari.

I posti sono così distribuiti:

Per alunni che frequentano scuole elementari e medie:

venticinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Sassari;

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cagliari.

Per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cagliari.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione.

Ai soli fini della partecipazione ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice la residenza anagrafica o di fatto deve riferirsi al comune sede del convitto;

3) età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 alla data del 30 settembre 1979. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali, negli educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1977, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 6.000.000 se con un figlio a carico aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentino scuole elementari o medie devono dimostrare, con certificato del capo dell'istituto di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media.

Gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado, dovranno dimostrare di aver conseguita la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta, entro il 10 luglio 1979.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante con l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'Irpef, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1977 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977;

e) dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia con l'indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore o chi ne fa le veci si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, purché studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione, modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Modello di domanda

Il sottoscritto . . . . genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno . . . .
nato a . . . . il . . . . .
residente a . . . . via . . . .
chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . . .
. . . . bandito per l'anno scolastico 1979-80.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) . . . . .
b) . . . . .
c) . . . . .
d) . . . . .
e) . . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

---

(1) Se per convittore, semiconvittore, convittrice o semiconvittrice.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che siano già beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare . .	nessun punteggio
Scuola media .	nessun punteggio
Licenza media:	
con giudizio « sufficiente »	nessun punteggio
con giudizio « buono » .	punti 3
con giudizio « distinto » .	» 5
con giudizio « ottimo » .	» 7
Scuole secondarie di secondo grado:	
media fino al 6,59	punti 2
» dal 6,6 al 7	» 3
» dal 7,1 al 7,5	» 4,30
» dal 7,6 al 8	» 5,60
» dal 8,1 al 8,5	» 6,90
» dal 8,6 al 9	» 8,20
» dal 9,1 al 9,5 .	» 9,50
» dal 9,6 al 10 . .	» 11

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 1.000 000	detrazione	punti	0,01
da » 1.000.000 a L. 1.299.999	»	»	0,02
da » 1.300.000 a » 1.499.999	»	»	0,03
da » 1.500.000 a » 1.599.999	»	»	0,04
da » 1.600.000 a » 1.699.999 . . .	»	»	0,05
da » 1.700.000 a » 1.799.999 .	»	»	0,06
da » 1.800.000 a » 1.899.999 . . .	»	»	0,08
da L. 1.900.000 a L. 1.999.999	detrazione	punti	0,10
da » 2.000.000 a » 2.099.999	»	»	0,15
da » 2.100.000 a » 2.199.999	»	»	0,20
da » 2.200.000 a » 2.299.999	»	»	0,25
da » 2.300.000 a » 2.399.999	»	»	0,30
da » 2.400.000 a » 2.499.999	»	»	0,40
da » 2.500.000 a » 2.599.999	»	»	0,50
da » 2.600.000 a » 2.699.999	»	»	0,60
da » 2.700.000 a » 2.799.999	»	»	0,80
da » 2.800.000 a » 2.899.999	»	»	1,00
da » 2.900.000 a » 2.999.999	»	»	1,25
da » 3.000.000 a » 3.199.999	»	»	1,50
da » 3.200.000 a » 3.399.999	»	»	1,75
da » 3.400.000 a » 3.599.999	»	»	2,00
da » 3.600.000 a » 3.799.999	»	»	2,25
da » 3.800.000 a » 3.999.999	»	»	2,50
da » 4.000.000 a » 4.199.999	»	»	2,75
da » 4.200.000 a » 4.399.999	»	»	3,00
da » 4.400.000 a » 4.599.999	»	»	3,25
da » 4.600.000 a » 4.799.999	»	»	3,50
da » 4.800.000 a » 4.999.999	»	»	3,75
da » 5.000.000 a » 5.199.999	»	»	4,00
da » 5.200.000 a » 5.399.999	»	»	4,25
da » 5.400.000 a » 5.599.999	»	»	4,50
da » 5.600.000 a » 5.799.999	»	»	4,75
da » 5.800.000 a » 5.999.999	»	»	5,00

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1979-80.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(5439)

Concorso per il conferimento di quarantacinque posti gratuiti di studio per convittore e convittrice e settantasette posti gratuiti di studio per semiconvittore e semiconvittrice nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il cap. 3272 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1979;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1979 con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado, nella regione Sicilia:

a) concorso per il conferimento di complessivi ventotto posti gratuiti di convittore e diciassette posti gratuiti di convittrice, rispettivamente, presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e presso l'educandato femminile statale di Palermo e il collegio di Maria di Acireale.

I posti sono così distribuiti:

Per alunni e alunne che frequentano scuole elementari o medie:

diciotto posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania;

undici posti di convittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo e il collegio di Maria di Acireale.

Per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

dodici posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania;

sei posti di convittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo e il collegio di Maria di Acireale;

b) concorso per il conferimento di complessivi sessanta posti gratuiti di studio di semiconvittore e diciassette posti gratuiti di studio di semiconvittrice, rispettivamente, presso i convitti nazionali di Palermo e di Catania e presso l'educandato femminile statale di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

Per alunni e alunne che frequentano scuole elementari o medie:

ventidue posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

trenta posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

quindici posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo.

Per alunni e alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale di Palermo.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione.

Ai soli fini della partecipazione ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice la residenza anagrafica o di fatto deve riferirsi al comune sede del convitto;

3) età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 alla data del 30 settembre 1979. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali, negli educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1977, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 6.000.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentino scuole elementari o medie devono dimostrare, con certificato del capo dell'istituto di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media.

Gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado, dovranno dimostrare di aver conseguita la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta, entro il 10 luglio 1979.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'Irpef, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1977 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977;

e) dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia con la indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore o chi ne fa le veci si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, purché studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione, modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Modello di domanda

Il sottoscritto .
genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno .
. nato a .
il . . residente a .
via . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1) . . bandito per l'anno scolastico 1979-80.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) .
b) .
c) .
d) .
e) .

Data,

Firma

---

(1) Se per convittore, semiconvittore, convittrice o semiconvittrice, indicare le sedi in ordine di preferenza.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che siano già beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare	nessun punteggio
Scuola media	nessun punteggio
Licenza media:	
con giudizio « sufficiente »	nessun punteggio
con giudizio « buono »	punti 3
con giudizio « distinto »	» 5
con giudizio « ottimo »	» 7
Scuole secondarie di secondo grado:	
media fino al 6,59	punti 2
» dal 6,6 al 7	» 3
» dal 7,1 al 7,5	» 4,30
» dal 7,6 al 8	» 5,60
» dal 8,1 al 8,5	» 6,90
» dal 8,6 al 9	» 8,20
» dal 9,1 al 9,5	» 9,50
» dal 9,6 al 10	» 11

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (semprechè i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella

---

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 1.000.000	detrazione punti	0,01
da » 1.100.000 a L. 1.299.999	» »	0,02
da » 1.300.000 a » 1.499.999	» »	0,03
da » 1.500.000 a » 1.599.999	» »	0,04
da » 1.600.000 a » 1.699.999	» »	0,05
da » 1.700.000 a » 1.799.999	» »	0,06
da » 1.800.000 a » 1.899.999	» »	0,08
da » 1.900.000 a » 1.999.999	» »	0,10
da » 2.000.000 a » 2.099.999	» »	0,15
da » 2.100.000 a » 2.199.999	» »	0,20
da » 2.200.000 a » 2.299.999	» »	0,25
da » 2.300.000 a » 2.399.999	» »	0,30
da » 2.400.000 a » 2.499.999	» »	0,40
da » 2.500.000 a » 2.599.999	» »	0,50
da » 2.600.000 a » 2.699.999	» »	0,60
da » 2.700.000 a » 2.799.999	» »	0,80
da » 2.800.000 a » 2.899.999	» »	1,00
da » 2.900.000 a » 2.999.999	» »	[illegible]
da » 3.000.000 a » 3.199.999	» »	1,50
da » 3.200.000 a » 3.399.999	» »	1,75
da » 3.400.000 a » 3.599.999	» »	2,00
da » 3.600.000 a » 3.799.999	» »	2,25
da » 3.800.000 a » 3.999.999	» »	2,50
da » 4.000.000 a » 4.199.999	» »	2,75
da » 4.200.000 a » 4.399.999	» »	3,00
da » 4.400.000 a » 4.599.999	» »	3,25
da » 4.600.000 a » 4.799.999	» »	3,50
da » 4.800.000 a » 4.999.999	» »	3,75
da » 5.000.000 a » 5.199.999	» »	4,00
da » 5.200.000 a » 5.399.999	» »	4,25
da » 5.400.000 a » 5.599.999	» »	4,50
da » 5.600.000 a » 5.799.999	» »	4,75
da » 5.800.000 a » 5.999.999	» »	5,00

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1979-80.

TABELLA D

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(5440)

Concorso per il conferimento di ventisette posti gratuiti di studio per convittore e diciotto posti gratuiti di studio per semiconvittore nella regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1979;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1979, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli, per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado, nella regione Trentino-Alto Adige:

a) concorso per il conferimento di complessivi ventisette posti gratuiti di convittore presso il convitto nazionale di Bolzano e il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (Trento).

I posti sono così distribuiti.

Per alunni che frequentano scuole elementari e medie:

diciassette posti di convittore presso il convitto nazionale di Bolzano e il convitto « S. Pellico » di Ala (1).

Per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

dieci posti di convittore presso il convitto nazionale di Bolzano e il convitto « S. Pellico » di Ala;

b) concorso per il conferimento di complessivi diciotto posti gratuiti di studio di semiconvittore presso il convitto nazionale di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e medie.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione.

Ai soli fini della partecipazione ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice la residenza anagrafica o di fatto deve riferirsi al comune sede del convitto;

3) età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 alla data del 30 settembre 1979. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali, negli educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1977, al lordo delle ritenuti fiscali, a L. 6.000.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentino scuole elementari o medie devono dimostrare, con certificato del capo dell'istituto di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media.

Gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado, dovranno dimostrare di aver conseguita la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

(1) Presso il convitto « S. Pellico » di Ala non sono disponibili posti per alunni che frequentano scuole elementari.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che, frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta, entro il 10 luglio 1979.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'Irpef, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1977 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977;

e) dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia con l'indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore o chi ne fa le veci si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, purchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione, modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dello istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Modello di domanda

Il sottoscritto . genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno .
nato a . il
residente a . . via .
chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1)
. bandito per l'anno scolastico 1979-80.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) .
b) .
c) .
d) . .
e) . . .

Data, . .

Firma .

---

(1) Se per convittore, semiconvittore, convittrice o semiconvittrice. Indicare le sedi in ordine di preferenza.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che siano già beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare	nessun punteggio
Scuola media	nessun punteggio
Licenza media:	
con giudizio « sufficiente » . . .	nessun punteggio
con giudizio « buono »	punti 3
con giudizio « distinto »	» 5
con giudizio « ottimo »	» 7
Scuole secondarie di secondo grado:	
media fino al 6,59	punti 2
» dal 6,6 al 7	» 3
» dal 7,1 al 7,5	» 4,30
» dal 7,6 al 8	» 5,60
» dal 8,1 al 8,5	» 6,90
» dal 8,6 al 9	» 8,20
» dal 9,1 al 9,5	» 9,50
» dal 9,6 al 10	» 11

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 1.000.000	detrazione	punti	0,01
da » 1.100.000 a L. 1.299.999	»	»	0,02
da » 1.300.000 a » 1.499.999	»	»	0,03
da » 1.500.000 a » 1.599.999	»	»	0,04
da » 1.600.000 a » 1.699.999	»	»	0,05
da » 1.700.000 a » 1.799.999	»	»	0,06
da » 1.800.000 a » 1.899.999	»	»	0,08
da » 1.900.000 a » 1.999.999	»	»	0,10
da » 2.000.000 a » 2.099.999	»	»	0,15
da » 2.100.000 a » 2.199.999	»	»	0,20
da » 2.200.000 a » 2.299.999	»	»	0,25
da » 2.300.000 a » 2.399.999	»	»	0,30
da » 2.400.000 a » 2.499.999	»	»	0,40
da » 2.500.000 a » 2.599.999	»	»	0,50
da » 2.600.000 a » 2.699.999	»	»	0,60
da » 2.700.000 a » 2.799.999	»	»	0,80
da » 2.800.000 a » 2.899.999	»	»	1,00
da » 2.900.000 a » 2.999.999	»	»	1,25
da » 3.000.000 a » 3.199.999	»	»	1,50
da » 3.200.000 a » 3.399.999	»	»	1,75
da » 3.400.000 a » 3.599.999	»	»	2,00
da » 3.600.000 a » 3.799.999	»	»	2,25
da » 3.800.000 a » 3.999.999	»	»	2,50
da » 4.000.000 a » 4.199.999	»	»	2,75
da » 4.200.000 a » 4.399.999	»	»	3,00
da » 4.400.000 a » 4.599.999	»	»	3,25
da » 4.600.000 a » 4.799.999	»	»	3,50
da » 4.800.000 a » 4.999.999	»	»	3,75
da » 5.000.000 a » 5.199.999	»	»	4,00
da » 5.200.000 a » 5.399.999	»	»	4,25
da » 5.400.000 a » 5.599.999	»	»	4,50
da » 5.600.000 a » 5.799.999	»	»	4,75
da » 5.800.000 a » 5.999.999	»	»	5,00

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1979-80.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(5441)

Concorso per il conferimento di trentotto posti gratuiti di studio per convittore e convittrice e quarantuno posti gratuiti di studio per semiconvittore e semiconvittrice nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1979;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1979, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari e medie e secondarie di secondo grado, nella regione Friuli-Venezia Giulia:

a) concorso per il conferimento di complessivi trentuno posti gratuiti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale, il convitto comunale « D. Alighieri » di Gorizia e il convitto « N. Sauro » di Trieste, e otto posti gratuiti di convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti.

Per alunni di scuole elementari e medie:

diciassette posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale e i convitti « D. Alighieri » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste (1);

cinque posti di convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

Per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

quattordici posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale e i convitti « D. Alighieri » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste;

tre posti per convittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine;

b) concorso per il conferimento di complessivi trentacinque posti gratuiti di studio per semiconvittore e sei posti di semiconvittrice, rispettivamente presso il convitto nazionale di Cividale e l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti.

Per alunni di scuole elementari e medie:

trenta posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

sei posti di semiconvittrice presso l'educandato femminile statale « Uccellis » di Udine.

Per alunni di scuole secondarie di secondo grado:

quattro posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale.

---

(1) Presso i convitti « D. Alighieri » di Gorizia e « N. Sauro » di Trieste, non sono disponibili posti per alunni che frequentano scuole elementari.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione.

Ai soli fini della partecipazione ai concorsi per semiconvittore e per semiconvittrice la residenza anagrafica o di fatto deve riferirsi al comune sede del convitto;

3) età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 15 alla data del 30 settembre 1979. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori nei convitti nazionali negli educandati femminili o negli istituti pubblici di educazione femminile;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1977, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 6.000.000 se con un figlio a carico aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentino scuole elementari o medie devono dimostrare, con certificato del capo dell'istituto di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore.

Gli aspiranti che frequentano la terza media dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media.

Gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado, dovranno dimostrare di aver conseguita la promozione con una media di profitto di almeno 6,50/10.

Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, e di educazione fisica. Soltanto per gli alunni che, frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica è computato ai fini della media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei documenti indicati nell'articolo successivo dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione quinta, entro il 10 luglio 1979.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3.

Il certificato scolastico può essere sostituito con copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico attestante che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello 740 relativa alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977 o copia autenticata del modello o dei modelli 101 relativi ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare dell'anno 1977 o dichiarazione resa oralmente, a norma di legge, sui redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1977;

e) dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia con la indicazione dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti nel corrente anno. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti la famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

f) dichiarazione con la quale il genitore o chi ne fa le veci si obbliga a pagare, all'amministrazione dell'istituto, che accoglierà l'aspirante al beneficio, le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni l'esonero;

g) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

h) per i figli a carico, purchè studenti universitari, certificato rilasciato dall'università;

i) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro attestante tale condizione;

La mancanza di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

Art. 6.

Criteri di esclusione, modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione, dell'avvenuta esclusione, verra data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso, distinte graduatorie dei vincitori. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte II) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Modello di domanda

Il sottoscritto . . genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno .
nato a . . . il
residente a . . via .
chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per (1)
. . bandito per l'anno scolastico 1979-80.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di concorso ed allega i seguenti documenti:

a) .
b) .
c) .
d) .
e) . .

Data, .

Firma .

---

(1) Se per convittore, semiconvittore, convittrice o semiconvittrice. Indicare le sedi in ordine di preferenza.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

La commissione attribuirà:

punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori e privo di redditi;

punti 8,30 al candidato, orfano di genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e privo di redditi;

punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 nessun reddito;

punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che dimostri di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito;

punti 6 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività continuativa e che dimostrino di non aver percepito nell'anno 1977 alcun reddito:

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che siano già beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

TABELLA *B*

Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuola elementare:	nessun punteggio	
Scuola media:	nessun punteggio	
Licenza media:		
con giudizio « sufficiente » . . .	nessun punteggio	
con giudizio « buono »	punti	3
con giudizio « distinto »	»	5
con giudizio « ottimo »	»	7
Scuole secondarie di secondo grado:		
media fino al 6,59	punti	2
» dal 6,6 al 7	»	3
» dal 7,1 al 7,5	»	4,30
» dal 7,6 al 8	»	5,60
» dal 8,1 al 8,5	»	6,90
» dal 8,6 al 9	»	8,20
» dal 9,1 al 9,5	»	9,50
» dal 9,6 al 10	»	11

---

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

In presenza di redditi, saranno apportate, ai punteggi sopra indicati le seguenti detrazioni:

per reddito annuo complessivo inferiore

a L. 1.000.000	detrazione	punti	0,01
da » 1.100.000 a L. 1.299.999	»	»	0,02
da » 1.300.000 a » 1.499.999	»	»	0,03
da » 1.500.000 a » 1.599.999	»	»	0,04
da » 1.600.000 a » 1.699.999	»	»	0,05
da » 1.700.000 a » 1.799.999	»	»	0,06
da » 1.800.000 a » 1.899.999	»	»	0,08
da » 1.900.000 a » 1.999.999	»	»	0,10
da » 2.000.000 a » 2.099.999	»	»	0,15

da L. 2.100.000 a L. 2.199.999	detrazione punti	0,20
da » 2.200.000 a » 2.299.999	» »	0,25
da » 2.300.000 a » 2.399.999	» »	0,30
da » 2.400.000 a » 2.499.999	» »	0,40
da » 2.500.000 a » 2.599.999	» »	0,50
da » 2.600.000 a » 2.699.999	» »	0,60
da » 2.700.000 a » 2.799.999	» »	0,25
da » 2.800.000 a » 2.899.999	» »	1,00
da » 2.900.000 a » 2.999.999	» »	1,25
da » 3.000.000 a » 3.199.999	» »	1,50
da » 3.200.000 a » 3.399.999	» »	1,75
da » 3.400.000 a » 3.599.999	» »	2,00
da » 3.600.000 a » 3.799.999	» »	2,25
da » 3.800.000 a » 3.999.999	» »	2,50
da » 4.000.000 a » 4.199.999	» »	2,75
da » 4.200.000 a » 4.399.999	» »	3,00
da » 4.400.000 a » 4.599.999	» »	3,25
da » 4.600.000 a » 4.799.999	» »	3,50
da » 4.800.000 a » 4.999.999	» »	3,75
da » 5.000.000 a » 5.199.999	» »	4,00
da » 5.200.000 a » 5.399.999	» »	4,25
da » 5.400.000 a » 5.599.999	» »	4,50
da » 5.600.000 a » 5.799.999	» »	4,75
da » 5.800.000 a » 5.999.999	» »	5,00

TABELLA *C*

Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla situazione e alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro o i cui genitori siano entrambi emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1979-80.

TABELLA *D*

Preferenze a parità di merito

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenze.

(5442)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1977, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 1 Difesa, foglio n. 263;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1978, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1978, registro n. 20 Difesa, foglio n. 333;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici:

1. Chiarelli Franco	punti	810
2. D'Auria Pasquale	»	718
3. Manganelli Marco	»	716,50

Specialità motorizzazione:

1. Falcitelli Francesco	punti	841
2. Golisano Valter	»	838
3. Gemma Nicola	»	817,50
4. Pala Antonio	»	774,20
5. Brazzoli Franco	»	768
6. Bianco Francesco	»	752
7. Croce Gianni	»	745,80
8. Ria Giuseppe	»	711,80
9. Martino Nicola	»	695,10
10. Clemente Natale	»	685
11. Flamini Enzo	»	679,10
12. Russo Andrea	»	672
13. Marchetti Giuseppe	»	660,50

Specialità edili:

1. Gorruso Gennaro	punti	819,75
2. Bacchetto Pietro	»	773,45
3. Giuranna Giovanni	»	769
4. Liddi Giuseppe	»	763,60
5. Lucci Maurizio	»	680
6. D'Auria Nicola	»	671

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1979
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 231

(4868)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(1858/S)

OSPEDALE CIVILE « G. MACCABELLI » DI RUSSI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale (tutti a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Russi (Ravenna).

(1856/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(1859/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(1860/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a otto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1865/S)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITA' » DI TERMINI IMERESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(1863/S)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(1864/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sinalunga (Siena).

(1862/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791600)